



COMUNE DI MEZZOMERICO

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA BIBLIOTECA

ART 1

La biblioteca del Comune di Mezzomerico, ubicata nei locali del municipio, indicati nell'allegata planimetria (allegato A), istituita con delibera n. 32 del 28.06.1979 a norma della L.R.78 del 19.12.1978 è un servizio comunale avente lo scopo di :

- a)diffondere l'informazione e promuovere lo sviluppo culturale dei cittadini, nel rispetto della pluralità delle opinioni;
- b)contribuire allo sviluppo della educazione democratica e della formazione intellettuale e civile della popolazione;
- c)stimolare e organizzare l'attività di educazione permanente;
- d)favorire l'attuazione del diritto allo studio;
- e)garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico, audiovisivo e documentario di altro tipo, nonché degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del patrimonio della biblioteca e incrementare tale patrimonio attraverso, il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, di materiale audiovisivo nonché di documenti di interesse locale;
- F)adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni.

Art 2

Per raggiungere gli scopi di cui all'articolo precedente, la biblioteca è dotata di un fondo librario e di altro materiale, consistente in periodici, manoscritti e di altro materiale consistente in periodici, manoscritti e di attrezzature audiovisive.

Il fondo librario e l'altro materiale dovranno essere regolarmente aggiornati, inventariati e catalogati. A tale scopo la biblioteca sarà dotata almeno del registro cronologico di entrata, dell'inventario topografico e del catalogo alfabetico per autori, oltre a cataloghi per i materiali speciali(periodici, cassette, dischi).

I libri saranno sistemati in scaffalatura aperte secondo la classificazione decimale Dewey. La biblioteca organizzerà e ospiterà attività e manifestazioni culturali.

Art 3

Le spese necessarie per il personale della biblioteca, per la dotazione e l'aggiornamento dei fondi, per le manifestazioni, per i locali, per l'arredamento, per la manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la pulizia dei locali sono a carico del Comune ed inserite in apposito capitolo del bilancio.

La Regione potrà intervenire con finanziamenti integrativi direttamente o attraverso il sistema bibliotecario.

Art 4

L'uso pubblico della biblioteca è totalmente gratuito.

Art 5

Il funzionamento della biblioteca è affidato al personale di cui all'allegata tabella dell'organico (allegato B).

Il personale tecnico viene assunto conformemente a quanto disposto dall'art. 14 della L.R. n. 78 del 12.12.1978. Il personale amministrativo viene assunto secondo le norme del Regolamento generale per il personale del Comune, tenuto conto delle attitudini e dell'idoneità al lavoro specifico.

Art 6

La direzione della biblioteca è affidata all'aiuto bibliotecario il quale oltre a dirigere e coordinare il lavoro espletato dal personale, in particolare:

- a) è responsabile del buon funzionamento dell'istituto, cura lo aggiornamento e l'ordinamento della raccolta, la catalogazione e la tenuta dei registri e degli inventari.
- b) è consegnatario dei volumi e dell'altro materiale documentario, di eventuali oggetti di carattere storico e artistico, degli arredi e vigila sulla conservazione e il buon uso dei medesimi;
- c) dà attuazione al programma di attività culturali, anche nello ambito del sistema bibliotecario, approvato dal Consiglio comunale;
- d) tiene i contatti con l'amministrazione Comunale, con gli enti che operano nell'ambito del Comune in campo culturale e in particolare con le Scuole;
- e) si mantiene in contatto costante con gli Uffici regionali competenti e con la direzione del sistema bibliotecario di appartenenza;
- f) fa osservare le norme contenute nel presente regolamento.

Art 7

Alla biblioteca è preposto un Consiglio di cui fanno parte oltre al Direttore, 3 membri rappresentanti il consiglio Comunale, 2 per la maggioranza e 1 per la minoranza; 1 rappresentante gli istituti scolastici; designato dagli organismi competenti; 1 membro rappresentante le organizzazioni sindacali ed 1 per ogni associazione culturale nel territorio comunale, designati dalle singole organizzazioni e associazioni; 2 membri rappresentanti gli utenti, designati dall'assemblea degli iscritti al prestito.

I membri del Consiglio di biblioteca sono nominati dal Consiglio Comunale su designazione dei rispettivi organismi e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Comunale.

I membri del consiglio di biblioteca sono rieleggibili.

Il Consiglio decade con il consiglio comunale.

Alle riunioni viene invitato e può partecipare il direttore del sistema o un suo rappresentante.

Art 8

Il Consiglio di biblioteca, come primo atto dopo la costituzione, elegge a maggioranza semplice fra i suoi membri, escluso il direttore, il presidente.

Il Consiglio di biblioteca si riunisce regolarmente una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Art 9

Il Consiglio di biblioteca ha le seguenti attribuzioni:

- a) vigila sul funzionamento della biblioteca;
 - b) propone al Consiglio comunale gli indirizzi di politica culturale nonché i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti comunali, dei contributi regionali e di altri enti e per la scelta del materiale, delle attrezzature e dell'arredamento;
 - c) presenta al Consiglio comunale entro il 15 settembre una relazione sull'attività svolta e da svolgere l'anno successivo, nonché le richieste di finanziamenti per l'attività ordinaria della biblioteca, in base all'art. 6 della L.R. N. 78 del 19.12.1978;
 - d) presenta eventualmente al Consiglio Comunale, sue volte all'anno, entro il 15 Febbraio e il 15 settembre, richiesta di servizi e finanziamenti per l'attività culturali, in base all'Art. 6 della .R. n. 58 del 28.08.1978,
 - e) fissa i giorni e gli orari di apertura al pubblico, il periodo di chiusura per l'inventario e l'eventuale disinfestazione e disinfezione del materiale;
 - f) propone al Consiglio comunale le eventuali modifiche e aggiornamenti al regolamento;
 - g) decide i criteri per lo scambio dei duplicati e per il carico
- “Il Consiglio di biblioteca può, di volta in volta, provvedere alla costituzione di un comitato di attività culturali, il quale curerà l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative e attività programmate dallo stesso Consiglio”
(del C.C. n. 140 del 22.12.1982)
(del C.C. n. 140 del 22.12.1982)

Art 10

La biblioteca dovrà rimanere aperta non meno di 3 giorni alla settimana per un totale minimo di 12 ore settimanali, tenuto conto delle esigenze di tutte le categorie della popolazione.

Art 11

L'accesso alla biblioteca e la fruizione ai suoi servizi, sono liberi a tutti, fatte salve particolari cautele da osservarsi nella consultazione del materiale raro e di pregio, oltre a un comportamento che non disturbi gli altri frequentatori.

E' vietato fumare nei locali accessibili al pubblico, salvo in ambiente appositamente indicato.

Sono ammessi al prestito tutti i cittadini domiciliati nel territorio del Comune, che ne presentino domanda su apposito modulo, corredata da un documento d'identità o, per i minori i anni 14, dell'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci.

Il direttore può derogare a quanto disposto nel capoverso precedente a favore di studiosi non residenti nel comune.

Il prestito è gratuito,. La tessera di iscrizione al prestito è strettamente personale sal vo i casi di deroga autorizzati dal direttore.

Art 12

Il materiale di consultazione, i periodici rilegati o comunque destinati alla conservazione, il materiale raro o di pregio, i manoscritti ed eventuali fondi segnati dal direttore, sentito il parere del consiglio di biblioteca, sono esclusi dal prestito. Sono ammesse deroghe a favore di enti dietro richiesta scritta specifica (ad esempio audiovisivo è escluso dal prestito).

Art 13

Di regola non vengono concessi in prestito più di un volume per volta. In base a criteri di opportunità il direttore ha facoltà di derogare a questa regola.

Art 14

La durata del prestito è di regola determinata in 30 giorni, E' consentito il rinnovo per un altro periodo da determinarsi allo scadere del termine, purchè altre persone non abbiano fatto richiesta dalla stessa pubblicazione.

Art 15

Gli utenti sono tenuti a comunicare ogni cambiamento di domicilio, a conservare diligentemente le opere avute in prestito, a non prestarle ad altri ed a restituirle entro la data di scadenza o anche prima, quando ne siano richiesti dal direttore.

Art 17

Il materiale della biblioteca deve essere usato con cura e diligenza. I lettori sono tenuti a segnalare gli eventuali guasti riscontrati.

In caso di smarrimento o deterioramento il responsabile è tenuto ad acquistare una copia identica della pubblicazione, anche ricorrendo al mercato antiquario, oppure un esemplare di altra edizione della stessa opera, di valore venale non inferiore.

Solo nella dimostrata impossibilità di recuperare il volume l'utente è tenuto a risarcire il danno nella stessa misura che sarà stabilita dal direttore.

L'utente che si sia reso responsabile di danneggiamenti gravi al materiale sarà escluso dalla biblioteca. Il Consiglio di biblioteca deciderà sulla durata dell'esclusione, e sugli eventuali provvedimenti da prendere nei suoi confronti. Con le stesse modalità il consiglio deciderà l'esclusione dell'utente il cui comportamento rechi grave pregiudizio al buon funzionamento e all'integrità dell'istituto.

Art 17

La biblioteca effettua il prestito esterno alle altre biblioteche della regione.

Art 18

Per l'utilizzazione del materiale audiovisivo e delle relative attrezzature gli utenti sono tenuti a chiedere l'intervento del personale della biblioteca.

Art 19

Di norma i ragazzi inferiori ai 14 anni consultano e prendono in prestito i volumi della loro sezione.

Art 20

La riproduzione del materiale antico o di pregio va effettuata con le debite cautele, tenuto conto anche del suo stato di conservazione. E' comunque escluso dalla duplicazione che comporti il rovesciamento del tutto il materiale che ne possa risultare danneggiato, in primo luogo i giornali rilegati.

Nei casi particolarmente delicati oppure qualora insorgano controversie deve essere sentito l'Ufficio Regionale competente.

NORME TRANSITORIE DI PRIMA APPLICAZIONE

In via transitoria, e fino a quando le esigenze di servizio non richiederanno l'opera di personale in pianta stabile, l'amministrazione si avvarrà, ai sensi dell'art. 14. u.c. legge regionale n. 78 del 19.12.1978, di personale volontario, ovvero mediante ricorso a contratti d'opera di cui all'art. 2222 del codice Civile (Del C.C. n. 6+2 del 4.9.87)

Allegato A: Planimetria dei locali

Allegato B: Tabella dell'organico.

Il presente regolamento venne approvato con delibera del consiglio Comunale in data 14.12.1979 n. 74

IL SINDACO
(Mattachini Flavio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Spinoso Dr. Lidia)

Publicato all'Albo Pretorio del comune dal 05-01-1980 al 19-01-1980 senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Spinoso Dr. Lidia)

La deliberazione di approvazione del presente regolamento è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 59 della Legge 10.02.1953 n. 62

IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Spinoso Dr. Lidia)

Publicato per quindici giorni consecutivi dal 22.2.1980 al 7-3-1980

Mezzomerico 8-3-1980

IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Spinoso Dr. Lidia)

TABELLA DELL'ORGANICO DELLA BIBLIOTECA

N.	QUALIFICA	PARAMETR	TRATT.ECONOMICO
1	Aiuto bibliotecario	V livello Par 155	L. 2.790.000
1	Addetto alla Biblioteca	III Livello Par 130	L. 2.340.000